



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

15 dicembre 2015

Presidenza: Piero FASSINO
Alberto AVETTA

Il giorno 15 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitan Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso dell'11 dicembre 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 10 "CHIVASSESE".

(Omissis)

OGGETTO: Assistenza tecnica ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99: nota esplicativa n.5.

N. Protocollo: 39516/2015

Il **Sindaco Metropolitan**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PREMESSO che:

- con D.C.r. n. 23 - 42501 del 12 ottobre 2010, è stata approvata la variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale "Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito denominata "Variante "Seveso"", in materia di

stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e di rischio industriale;

- con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011, è stata approvata la variante al PTC (denominata *PTC2*) ai sensi della l.r. 56/77 smi, i cui elaborati sostituiscono integralmente il PTC del 2003;
- il *PTC2*, alla let. d), comma 1 dell'art. 7 delle proprie norme di attuazione, recepisce e fa proprie le disposizioni della suddetta *Variante "Seveso"*, con la valenza che caratterizza la stessa;
- l'articolo 20 della *Variante "Seveso"*, al comma 1 prevede che: *"I comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della presente Variante entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali i comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla suddetta Variante"*;
- a seguito del subentro della Città metropolitana di Torino alla omonima Provincia, la Variante "Seveso" mantiene pienamente la propria efficacia e dunque i comuni sono comunque tenuti ad adeguarsi a tale strumento nei tempi e con le modalità previste dallo stesso;
- il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 che ha abrogato e sostituito il d.lgs. 334/99, riferimento normativo principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

DATO ATTO che:

- tra le funzioni assegnate dalla legge 56/2014 alle città metropolitane è ricompresa l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (let. d, comma 85 art. 1);
- l'articolo 34 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato con D.C.m. n. 1 del 14 aprile 2015 prevede che la stessa fornisca ai comuni e alle unioni di comuni assistenza amministrativa, tecnica, cartografica alla formazione degli strumenti urbanistici e territoriali comunali ed intercomunali, nonché per l'adeguamento degli stessi alla pianificazione territoriale e strategica sovra ordinata e di settore;
- con D.G.p. n. 897 - 30379 del 20/09/2011 si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti in grado di fornire prime indicazioni operative utili per una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle Norme di Attuazione del PTC2;
- con D.G.p. n. 274 - 9685/2014 e con determinazione n. 6 - 16095/2014, è stato formalizzato il ruolo dell'*Ufficio di Piano*, che già da anni si occupa della predisposizione ed attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generali e settoriali;
- all'*Ufficio di Piano* è affidato il compito di predisporre gli strumenti necessari all'attuazione e gestione del Piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore; a tal fine si avvale delle competenze specifiche delle strutture della città metropolitana;
- ai fini della predisposizione della presente nota esplicativa sono stati attivati il Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione ambientale ed il Servizio Tutela e valutazioni ambientali, già estensori della Variante "Seveso" al PTC di cui in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il d.lgs. 105/2015 prevede modifiche alla disciplina "Seveso", in particolare per quanto concerne definizioni, soglie e classificazioni delle sostanze pericolose;

- la revisione generale del PTC2 non potrà essere attuata in tempi brevi in considerazione sia dell'attesa modifica del d.m. 9 maggio 2001 da parte del legislatore nazionale, sia della riforma in atto e non ancora conclusa attuata dalla legge 56/2014 che ha ricadute dirette sugli strumenti di pianificazione della nuova Città metropolitana subentrata alla Provincia di Torino;
- risulta necessario coordinare il testo della Variante "Seveso" al PTC2 con le modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2015 nelle more della revisione generale del Piano;

VISTI:

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- D.lgs. 26 giugno 2015, n.105, *Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi, *Norme in materia ambientale*;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e smi, *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e smi, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- D.m. 9 maggio 2001, *Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- L.r. 26 aprile 2000, n. 44, *Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112*;
- L.r. 5 dicembre 1977, n. 56, *Tutela ed uso del suolo*;
- D.C.r. n. 121 - 29759 del 21 luglio 2011, *Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 smi*”;
- D.C.r. n. 23 - 42501 del 12 ottobre 2010, *Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- D.G.r. n. 31 - 286 del 5 luglio 2010, *Applicazione del d.lgs. 334/1999 e D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.r. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010*;
- D.G.p. n. 65 - 3968 dell'11 febbraio 2014, *Attuazione PTC2. Nota esplicativa n. 4. Modifiche e integrazioni alle Note esplicative n. 2 e n. 3 al PTC2, a seguito dell'emanazione delle l.r. n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013 di modifica alla l.r. 56/77*;
- D.G.p. n. 391 - 19606 del 17 maggio 2012, *Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al PTC (Nota esplicativa n. 2)*;
- D.C.m. n. 1 del 14 aprile 2015, articolo 34, *Statuto della Città metropolitana di Torino*.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- di fornire *assistenza tecnica* ai comuni e alle unioni di comuni evidenziando le principali modificazioni introdotte dal d.lgs. 105/2015 rispetto al previgente d.lgs. 334/99, nonché le ricadute rispetto alle modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla Variante "Seveso" al PTC approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010;
- di predisporre a tal fine una *Scheda di sintesi* dei principali elementi innovativi introdotti dal d.lgs. 105/2015 rispetto alla previgente normativa Seveso (Allegato A);
- di predisporre una *Tabella di concordanza generale* tra l'articolato normativo del d.lgs. 334/99 (abrogato) e il nuovo d.lgs. 105/2015, una *Tabella di lettura di dettaglio* per il documento "Norme tecniche di attuazione", e una *Tabella di lettura di dettaglio* per le "Linee guida" della Variante "Seveso" al PTC (Allegato B);
- di prevedere che con successiva deliberazione del Consiglio metropolitano si provvederà a dare avvio formale alla revisione della variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale "*Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*" approvata con D.C.r. n. 23-42501 del 12 ottobre 2010;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

* * * * *

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Amprino per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitan**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Assistenza tecnica ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99: nota esplicativa n.5.

N. Protocollo: 39516/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13
Votanti = 13

Favorevoli 13

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco -
Montà - Paolino - Tronzano)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan
F.to P. Fassino

/ml

SCHEMA DI SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL
D.LGS. 105/2015 RISPETTO AL D.LGS. 334/99**ART.2 - Ambito di applicazione ed Esclusioni.**

Non esiste più la fattispecie prevista dall'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 334/99, riguardante gli stabilimenti che operavano alcune lavorazioni, che prevedeva la predisposizione di un'analisi dei rischi da integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei luoghi di lavoro.

Impianti di gestione dei rifiuti

Le discariche di rifiuti continuano a rimanere escluse dall'applicazione della norma; i restanti impianti sono invece potenzialmente soggetti, così come lo sono "gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose" (vedi Nota 5 all'Allegato 1 del d.lgs. 105/2015).

Scali merci terminali di ferrovie

L'esclusione non è assoluta, sono potenzialmente inclusi gli scali che operano attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa, e gli scali che effettuano una specifica attività di deposito di sostanze pericolose, diversa da quella propria delle fasi di trasporto.

ART.3 - Definizioni

Non è più prevista una classificazione in stabilimenti soggetti all'art. 6 del d.lgs. 334/99 e stabilimenti soggetti all'art. 8, bensì in stabilimenti "di soglia inferiore" e "di soglia superiore". La trasposizione non è automatica e dipende dalla verifica di assoggettabilità effettuata dall'azienda.

Sono considerati **nuovi** gli stabilimenti:

- costruiti o avviati dopo il 1/6/2015;
- che dopo il 1/6/2015 effettuano modifiche all'inventario delle sostanze (conseguenti a modifiche di processo o impianto o ampliamenti, ecc) tali da rientrare in Seveso;
- che dopo il 1/6/2015, sempre a seguito di modifiche dell'inventario, passano da "soglia inferiore" a "soglia superiore" e anche il viceversa.

Sono considerati **preesistenti**:

- gli stabilimenti che il 31/5/2015 erano già in Seveso con la vecchia norma e lo rimangono con la nuova norma il 1/6/2015 senza variare l'appartenenza a ciascuna delle due soglie.

Sono considerati "**altri**":

- gli stabilimenti che dopo il 1/6/2015 rientrano in Seveso o passano da "soglia inferiore" a "soglia superiore" o viceversa solo a seguito di motivazioni diverse dalla modifica dell'inventario delle sostanze (quindi in seguito a mere variazioni della normativa)

Sono considerati **adiacenti**:

- gli stabilimenti soggetti a Seveso e "ubicati in prossimità" di un altro stabilimento soggetto a Seveso in misura tale da aumentare il rischio o le conseguenze di incidente rilevante.

ARTT. 6, 7, 8 - Sistema delle competenze

Per gli stabilimenti di "**soglia superiore**" è competente, come prima, il Comitato Tecnico Regionale (CTR).

Per quelli di **soglia inferiore** è competente **la Regione** o il soggetto da essa designato.

Questi due soggetti effettuano le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti di competenza ed emanano i provvedimenti conseguenti.

Inoltre il CTR svolge le istruttorie ed emana i provvedimenti sui Rapporti di Sicurezza (RdS) degli stabilimenti di competenza e irroga le eventuali sanzioni amministrative.

Rimane anche la competenza consultiva del CTR a comuni e altri enti territoriali in materia urbanistica.

Ente di area vasta (Città Metropolitana o Provincia): continua a svolgere le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione (quella che la Provincia di Torino ha esercitato e che la Città Metropolitana continua a esercitare con la Variante "Seveso" al PTC).

Comune: continua a svolgere la funzione di controllo dell'urbanizzazione (elaborato RIR) e quella sui processi di informazione alla popolazione e di consultazione e partecipazione della stessa ai processi decisionali.

Prefetto: mantiene la competenza sull'adozione, aggiornamento e sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna.

ART.10 – Comitato tecnico regionale (CTR)

Nel CTR è prevista la presenza di un rappresentante dell'Ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) e di uno del comune territorialmente competente. In entrambi i casi viene designato anche un supplente dall'Ente di appartenenza.

ART.13 - Notifica

La Scheda Informativa viene accorpata alla Notifica con una nuova modulistica.

La gestione del transitorio avviene nei termini seguenti. Gli stabilimenti preesistenti e gli "altri stabilimenti" inviano la Notifica entro un anno "*dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/28/UE si applica allo stabilimento*".

Per gli stabilimenti preesistenti, si ritiene¹ che la data in questione sia il 1/6/2015. **L'obbligo di Notifica è quindi entro il 1/6/2016.**

Non sono però obbligati a presentarla se "*anteriamente al 1 giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica [...] e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate*". Per gli stabilimenti preesistenti, perciò, tale requisito potrà ritenersi soddisfatto

¹ Considerato che il termine di recepimento della direttiva era il 1 giugno 2015, che dalla stessa data è abrogata la precedente direttiva 96/82/CE e che, secondo la giurisprudenza (vedi, ad esempio, recente sentenza del Consiglio di Stato **26 maggio 2015 n. 2660**), finché il termine per il recepimento delle direttive comunitarie non è scaduto, non può affermarsi la loro cogenza (salvo rare e particolari eccezioni) all'interno dei singoli ordinamenti nazionali e pertanto esse non si possono considerare "*selfexecuting*"

quando (sempre che le informazioni non siano variate) la precedente Notifica risultava completa e già aggiornata al regolamento comunitario vigente su sostanze e miscele.

E' previsto l'obbligo di inviare la Notifica solo in formato elettronico, inizialmente via PEC, poi con appositi software predisposti a livello nazionale.

Sono disciplinati i casi di aggiornamento della Notifica.

ART.15 - Rapporto di Sicurezza

È previsto solo per gli stabilimenti "di soglia superiore".

Sono disciplinati i casi di aggiornamento, tra cui l'accadimento di incidente rilevante.

ART.16 – Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

I nuovi stabilimenti “di soglia superiore” devono ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) prima di dare inizio alla costruzione e il parere tecnico conclusivo prima di dare inizio all’attività.

ART.18 – Modifiche con o senza aggravio di rischio

In caso di modifiche con aggravio di rischio è confermata la previsione della Seveso II: **il gestore deve comunicare la modifica all'autorità competente in materia di VIA, che si pronuncia entro un mese per decidere l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.**

ART.19 - Effetto domino.

Il CTR individua gli stabilimenti nei quali possono verificarsi effetti domino a seguito dell'accadimento di incidenti rilevanti, in base ai criteri specificati nell'allegato E al decreto. La previsione, già esistente nel d.lgs.334/99, era stata largamente inapplicata.

ART.21 – Piano di emergenza esterna (PEE)

I PEE sono previsti sia per gli stabilimenti “di soglia superiore” che per gli stabilimenti “di soglia inferiore”, salvo casi particolari di esclusione decisi dal Prefetto.

Rimane la competenza prefettizia, d'intesa con la Regione e con gli Enti locali interessati, tra i quali sono ricompresi la Città Metropolitana, il Comune sede dello stabilimento e gli eventuali comuni limitrofi che possano essere interessati dal Piano.

ART.22 – Assetto del territorio e Controllo dell'urbanizzazione

Aumentano i criteri sulla base dei quali la Regione adegua i propri piani, l'ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) adegua il Piano territoriale e i comuni adeguano il piano regolatore.

Il criterio di cui al comma 2 lettera a) riprende quello dell'articolo 14 del d.lgs.334/99.

Il criterio di cui al comma 2 lettera b) prevede che gli strumenti di pianificazione proteggano, se necessario, mediante opportune distanze o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o sensibili dal punto di vista naturale e "gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004" che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti.

Il criterio di cui al comma 2 lettera c) prevede che, per gli stabilimenti preesistenti, si adottino misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Si specifica che è competenza dell'ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) individuare nell'ambito del PTC o piano territoriale generale, con il concorso dei comuni, "le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti".

La Variante "Seveso" al PTC risponde già a tali criteri con alcuni possibili aggiornamenti migliorativi.

Il d.m. 09/05/2001 rimane in vigore fino a emanazione di nuovo decreto ministeriale.

Elaborato RIR di competenza comunale

Sono disciplinati i casi di aggiornamento. Esso è richiesto:

- se varia il PRG in zone interne alle aree di danno;
- se nel territorio comunale si installano nuovi stabilimenti o quelli esistenti attuano modifiche con aggravio di rischio e con modifiche alle aree di danno;
- comunque ogni 5 anni.

ART.23 e 24 – Informazione, consultazione e partecipazione della popolazione

Sono disciplinati:

- l'informazione alla popolazione. Il Sindaco, d'ufficio, deve dare le informazioni a "tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante" e deve aggiornare quelle informazioni almeno ogni 5 anni;
- la consultazione della popolazione nei casi di progetto di nuovi stabilimenti, alcuni casi delle modifiche con aggravio di rischio e anche nel caso di creazione di nuovi insediamenti vulnerabili. L'onere ricade sul Comune tranne nei casi di progetto sottoposto a VIA che segue le regole della legge specifica. Nei casi in cui il titolo abilitativo non sia rilasciato dal Comune (come nel caso dell'autorizzazione rifiuti che può sostituire il permesso di costruire) l'onere ricade sul Soggetto competente.

ART.30 – Disposizioni tariffarie

Sono introdotte tariffe istruttorie per varie fattispecie di attività della pubblica amministrazione, in parte di pertinenza statale (Ministeri e ISPRA), in parte di pertinenza regionale (Regioni e ARPA). Per le attività di competenza della Prefettura, degli enti di area vasta e dei comuni non sono previste tariffe istruttorie.

ART.31 – Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Il CTR è tenuto a inviare gli atti conclusivi delle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza a vari enti, tra i quali quelli competenti su AIA, VIA, rifiuti, AUA, oli minerali, TULPS, gas tossici.

ART.33 – Riferimenti normativi e abrogazione di norme

Sono abrogati il d.lgs.334/99 e s.m.i., nonché i decreti ministeriali applicativi sostituiti dagli allegati a questo d.lgs.

ALLEGATO I

Questo Allegato elenca le sostanze pericolose e le soglie di assoggettabilità, basate sui quantitativi massimi detenuti nello stabilimento.

La nuova Parte I comprende le categorie riclassificate in base al regolamento Ue n.1272/2008, universalmente noto come "regolamento CLP", che dal 1/6/2015 è in vigore anche per le miscele ed è quindi l'unico riferimento europeo – armonizzato peraltro con il sistema GHS utilizzato a livello mondiale - per la classificazione.

Le sostanze o miscele sono caratterizzate da **indicazioni di pericolo** (nuovo nome delle vecchie frasi di rischio) una parte delle quali sono rilevanti ai fini "Seveso".

Le indicazioni sono **codici Hxxx**, dove la prima x è una cifra che identifica la categoria generale di pericolo (2 per i pericoli energetici, 3 per i tossici e 4 per gli ecotossici).

La nuova Parte II comprende le sostanze elencate per nome, che sono quelle del vecchio d.lgs.334/99 più un certo numero di nuove sostanze.

Continua a valere, in aggiunta, la regola delle "tre sommatorie" per verificare l'assoggettabilità di uno stabilimento al d.lgs.105/2015.

ALLEGATO B)
TAVOLA DI CONCORDANZA GENERALE
TRA IL DECRETO LEGISLATIVO 334/99 (ABROGATO) E IL NUOVO D.LGS. 105/2015 (VIGENTE)

<i>DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334</i>	<i>DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N.105</i>	<i>RIF. VARIANTE "SEVESO" AL PTC</i>
D.lgs. 334/99	D.lgs. 105/2015	<p>Art. 1, secondo comma, num. 1 (Premessa)</p> <p>Art. 1 sesto comma (Premessa)</p> <p>Art. 5, primo comma (Obbligo dei comuni di predisporre l'elaborato RIR)</p> <p>Titolo II, primo comma (Valutazione della compatibilità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante)</p> <p>L.G., Titolo IV, secondo paragrafo</p>
Artt. 6, 7, 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Non vi è corrispondenza automatica (v. testo)	<p>Art. 5, secondo comma (Obbligo dei comuni di predisporre l'elaborato RIR) "<i>... agli articoli 6 o 8 del d.lgs.334/1999 e s.m.i.</i>" è ora da intendersi: "<i>... al d.lgs.105/2015.</i>"</p> <p>Art. 6, primo comma, punto 3 (Comuni già dotati di elaborato RIR) "<i>...agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.,...</i>" è ora da intendersi: "<i>... al d.lgs.105/2015,...</i>"</p> <p>L.G. , capitolo 2.1, primo paragrafo "<i>agli articoli 6 o 8 del d.lgs.334/99 e s.m.i.</i>" è ora da intendersi: "<i>al d.lgs.105/2015</i>"</p>
Art. 9 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Artt. 16, 17 del d.lgs.26/6/2015, n.105	
Art. 10 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Art. 18 del d.lgs.26/6/2015, n.105	<p>Art. 15.1, secondo comma (Verifiche in "zone ad altissima vulnerabilità ambientale")</p> <p>Art. 15.2.1, primo comma (Documentazione da produrre per i nuovi stabilimenti)</p> <p>Art. 15.3., primo comma (Verifiche in "zone a ridotta vulnerabilità ambientale")</p> <p>Art. 15.3.1, primo comma (Documentazione da produrre per i nuovi stabilimenti)</p>

DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334	DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N.105	RIF. VARIANTE "SEVESO" AL PTC
Art. 14 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Art. 22 del d.lgs.26/6/2015, n.105	Art. 1, terzo comma (Premessa)
Art. 20 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Art. 21 del d.lgs.26/6/2015, n.105	Art. 1, secondo comma, numero 3 (Premessa) Art. 11, terzo comma (Vulnerabilità delle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico) L.G. , capitolo 6, sesto paragrafo
Art. 21 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Art. 17 del d.lgs.26/6/2015, n.105	Art. 14, secondo comma (Valutazione di compatibilità ambientale degli stabilimenti esistenti); Art. 17, secondo comma (Criticità territoriali ed ambientali rappresentate dagli stabilimenti esistenti) Art. 20, quarto comma (Norma finale) L.G. , capitolo 3, tabella 1.
Art. 23 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Art. 24 del d.lgs.26/6/2015, n.105	L.G. , capitolo 2, quarto paragrafo

Allegato I del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Allegato 1 del d.lgs.26/6/2015, n.105
Allegato I parte 1 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Allegato 1 parte 2 del d.lgs.26/6/2015, n.105
Allegato I parte 2 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.	Allegato 1 parte 1 del d.lgs.26/6/2015, n.105
DM ambiente 9/8/2000	Allegato D del d.lgs.26/6/2015, n.105

Ogni riferimento all'Ente **Provincia**, è da intendersi ora riferito all'Ente **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi della legge 56/14.

TABELLA DI LETTURA DI DETTAGLIO

LETTURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 105/15 (AD INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA DI CONCORDANZA GENERALE)

<p>ART. 1 - PREMESSA</p> <p>- Primo comma. Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 resta vigente ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 relativo all'attuazione della direttiva 2012/18/UE</p>
<p>ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>Primo comma. Le lettere a), b), c) sono ora da intendersi come segue:</p> <p>"a) nuovi od esistenti "di soglia superiore" ai sensi del d.lgs.105/2015; b) nuovi od esistenti "di soglia inferiore" ai sensi del d.lgs.105/2015;..."; c) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 19 della presente Variante."</p> <p>Terzo comma. Sono inoltre da intendersi "nuovi stabilimenti" quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.105/2015."</p> <p>Quarto comma. I punti 1 e 2 sono ora da intendersi come segue:</p> <p>"1. Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze che riportino indicazioni di pericolo relative rispettivamente a pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente, in quantità che superano la quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore stabilita dalla Parte 2 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015; 2. Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze classificate rispettivamente nella sezione "Pericoli fisici", nella sezione "Pericoli per la salute" e nella sezione "Pericoli per l'ambiente" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015, che concorrono al superamento della rispettiva quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore ivi stabilita."</p>
<p>ART. 4 - OBBLIGO DEL GESTORE DI FORNIRE INFORMAZIONI</p> <p>Secondo comma: "... ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000 "Individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio" ..."</p> <p>è ora da intendersi: "... ai sensi dell'Allegato D al d.lgs.105/2015 "Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure" ..."</p>
<p>ART. 5 - OBBLIGO DEI COMUNI DI PREDISPORRE L'ELABORATO RIR</p> <p>Primo comma: "... di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto." è ora da intendersi: "... prescritte dalla presente Variante."</p>
<p>ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI OSSERVAZIONE PER GLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 LETTERE A) E B) O LORO MODIFICHE.</p> <p>Secondo comma. "... art. 10 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. che richiedono il nulla osta di fattibilità descritto all'articolo 9 ..."</p> <p>è ora da intendersi: "...art. 18 del d.lgs. del d.lgs.105/2015, che richiedono il nulla osta di fattibilità descritto all'articolo 17 ..."</p>

ART. 10 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE PER I NUOVI STABILIMENTI E PER LE MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI

Secondo comma. *"Tale verifica, per quanto riguarda le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000), agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. (Rapporto di sicurezza) è effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo."*

è ora da intendersi: *"... Tale verifica, per quanto riguarda le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio di cui all'Allegato D al d.lgs.105/2015 degli "stabilimenti di soglia superiore" soggetti al medesimo decreto, (Rapporto di sicurezza) è effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto legislativo."*

Terzo comma. Il comma è ora da intendersi riferito anche agli stabilimenti che saranno assoggettati al d.lgs.105/2015.

ART. 15 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI NUOVI STABILIMENTI

Primo comma. *"...stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. (Rapporto di Sicurezza) sono effettuate nell'ambito del procedimento Nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto legislativo".*

è ora da intendersi: *"...“stabilimenti di soglia superiore” soggetti al d.lgs.105/2015 (Rapporto di Sicurezza) sono effettuate nell'ambito del procedimento Nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto legislativo".*

ART. 17 CRITICITÀ TERRITORIALI ED AMBIENTALI RAPPRESENTATE DAGLI STABILIMENTI ESISTENTI

Primo comma: *"... ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 334/99 e s.m.i.,..." è non più applicabile.*

ART. 19 CRITERI PER L'INSEDIAMENTO, LA MODIFICA E LA TRASFORMAZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORNO LA DETENZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Primo comma. *"...soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicati:..."*

è ora da intendersi: *"...quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al d.lgs.105/2015., delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:..."*

Primo comma. L'elenco di cui alle lettere a), b), c), d), è ora da intendersi come segue:

- "a) sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per la salute" della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione "Altri pericoli" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015 che presentino l'informazione supplementare sul pericolo EUH029;*
- b) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli fisici" della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;*
- c) "prodotti petroliferi e combustibili alternativi" come definiti dalla Parte 2;*
- d) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per l'ambiente" della Parte 1".*

ART. 20 - NORMA FINALE

Quinto comma. Il comma è da intendersi applicabile anche per gli stabilimenti che vengono a ricadere nell'ambito di applicazione del d.lgs.105/2015.

TABELLA DI LETTURA DI DETTAGLIO

LINEE GUIDA DELLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 105/15, AD INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA DI CONCORDANZA GENERALE

CAPITOLO 3 - OBBLIGO DEL GESTORE DI FORNIRE INFORMAZIONI (ART. 4 DELLE N.D.A.)

La tabella 1 è da ora intendersi come segue:

TIPO DI STABILIMENTO		OBBLIGHI DEL GESTORE
STABILIMENTI ESISTENTI	Già soggetti agli obblighi di cui all'art. 8 del d.lgs.334/99.	Trasmette al Comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> . L'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 comunica, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al punto 7.2 del citato allegato.
	Già soggetti agli obblighi di cui al solo art. 6 del d.lgs.334/99..	Trasmette al Comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> .
	Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia superiore) per effetto di sole modificazioni normative.	Trasmette le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente al rapporto di sicurezza, all'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato.
	Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore) unicamente per effetto di modificazioni normative.	Trasmette al comune, contestualmente alla notifica, le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> .
NUOVI STABILIMENTI	Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia superiore) per l'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute.	Trasmette al comune le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/01 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi o prima di procedere alle modifiche. Questi possono essere rilasciati solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità da parte dell'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica inoltre le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato.
	Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore) per l'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute.	Trasmette al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi o prima di procedere alla realizzazione delle modifiche.
	Di nuova costruzione, che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs. 105/2015 (di soglia superiore).	Trasmette al comune le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/01 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi. Questi possono essere rilasciati solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità da parte dell'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato.
	Di nuova costruzione, che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore).	Trasmette al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi.

CAPITOLO 7 - STABILIMENTI ESISTENTI (ART. 14 DELLE N.D.A., PUNTO 3)

Primo paragrafo, numero 3. "... del comma 6, articolo 14 del d.lgs.334/99 e s.m.i.;..."
è ora da intendersi: "...dell'articolo 22 comma 2 lettera c) del d.lgs. 105/2015..."

CAPITOLO 8 - NUOVI STABILIMENTI: CATEGORIE DI PERICOLO E VULNERABILITÀ AMBIENTALE (ART. 15 DELLE N.D.A.)

Terzo paragrafo, primo sottopunto, è ora da intendersi come segue:

"- le sostanze pericolose sono richiamate dal d.lgs. 105/2015 in due distinte parti dell'allegato 1, dove nella parte seconda si trovano sostanze nominativamente indicate, e nella parte prima compaiono le categorie di pericolo. Le sostanze citate nella parte seconda rientrano in gran parte anche nelle categorie della parte prima;"

Terzo paragrafo, terzo sottopunto. Si precisa che, con l'entrata in vigore del d.lgs.105/2015 che recepisce il regolamento (Ue) n.1272/2008 noto come CLP (a sua volta attuativo e integrativo del sistema GHS), **la tabella 2** di ausilio ai comuni che verificano la categoria di pericolo degli stabilimenti, è ora da intendersi come di seguito riportata.

Terzo paragrafo, quarto sottopunto, è ora da intendersi come segue:

"- Per le sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato 1, si considera l'etichettatura desumibile dalla normativa corrente o dalle schede di sicurezza aggiornate delle stesse, mentre per le altre sostanze pericolose si applicano le categorie della prima parte del medesimo allegato...."

CAPITOLO 8 - NUOVI STABILIMENTI: CATEGORIE DI PERICOLO E VULNERABILITÀ AMBIENTALE (ART. 15 DELLE N.D.A.)

Al fine di riportare le Sostanze e le Categorie delle sostanze pericolose (all. 1, parte 1 d.lgs. 105/15), alle Categorie di pericolo, visto l'allegato 1 al d.lgs. 105/2015, si propone la seguente tabella di associazione.

La tabella 2 di cui alle L.G. della Variante "Seveso" è dunque ora da intendersi come segue:

Categoria di pericolo cui è associata la valutazione di compatibilità	Allegato 1 - Parte 2 d.lgs.105/2015 (indicazioni di pericolo)	Allegato 1 Parte 1 d.lgs.105/2015 (categorie)
<i>Energetico (Pericoli fisici)</i>	H200,201,202,203,205 (esplosivo, varie tipologie)	categoria P1a
	H204 (pericolo di incendio o di proiezione)	categoria P1b
	EUH014 (reagisce violentemente con acqua)	categoria O1
	H220,221 (gas infiammabile, varie tipologie)	categoria P2
	H222,223 (aerosol infiammabile, varie tipologie)	categorie P3a o P3b
	H270 (può provocare o aggravare un incendio; comburente)	categoria P4
	H224 (e in alcuni casi H225,226) (liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)	categoria P5a
	H225,226 in alcuni casi ((liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)	categoria P5b
	H225,226 (maggior parte dei casi) (liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)	categoria P5c
	H240,241 (rischio d'esplosione o incendio per riscaldamento)	categoria P6a
	H242 (rischio d'incendio per riscaldamento)	categoria P6b
	H250 (spontaneamente infiammabile all'aria)	categoria P7
	H271,272 (liquidi e solidi comburenti, varie tipologie)	categoria P8
H260 (a contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente)	categoria O2	
<i>Tossico (Pericoli per la salute)</i>	H300,310,330 categoria 1 (letale se ingerito/per contatto con la pelle/se inalato)	categoria H1
	H300,310,330 categoria 2 (letale se ingerito/per contatto con la pelle/se inalato); H331 (tossico se inalato); H301 in alcuni casi (tossico se ingerito)	categoria H2
	H370 (provoca danni agli organi...) – esposizione singola	categoria H3
	EUH029 (a contatto con l'acqua libera un gas tossico)	categoria O3
<i>A ricaduta ambientale (Pericoli per l'ambiente)</i>	H400,410 (molto tossico per gli organismi acquatici) – effetti a breve o lunga durata	categoria E1
	H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata)	categoria E2

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA DETENZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 19 DELLE N.D.A.)

Il testo del presente titolo è da considerarsi integrato dalla seguente nota¹: A seguito della approvazione del nuovo d.lgs. 105/2015, la corretta applicazione della norma rappresentata dall'articolo 19 dovrà avvenire con le modalità descritte nella nota 4 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015 (c.d. "regola delle tre sommatorie"), che si applica verificando rispettivamente ciascuna somma pesata delle categorie:

- H1, H2, H3 (solo se la sostanza o miscela presenta almeno una delle indicazioni di pericolo previste dall'articolo 19);
- P3b, P5c;
- E1, E2.

I prodotti petroliferi e combustibili alternativi di cui alla Parte 2 dell'Allegato 1 sono da considerarsi nella somma pesata pertinente in base alla classificazione della specifica sostanza o miscela detenuta. La soglia prevista per le sostanze o miscele appartenenti alla categoria O3 si applica singolarmente.

La **tabella 5** è ora da intendersi come segue:

<i>SOSTANZE PERICOLOSE CLASSIFICATE (ALLEGATO 1 D.LGS. 105/2015) COME:</i>	<i>SOGLIA (TONNELLATE) CHE DETERMINA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 NDA</i>
PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H1 (con indicazione di pericolo H330)	1
PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H2 o H3 (con indicazione di pericolo H330 o H331)	10
PERICOLI FISICI, Categoria P3b (aerosol infiammabili, alcune tipologie)	1000
PERICOLI FISICI, Categoria P5c (liquidi infiammabili, alcune tipologie)	1000
PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E1 (tossicità per gli organismi acquatici acuta 1 o cronica 1)	20
PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E2 (tossicità per gli organismi acquatici cronica 2)	40
ALTRI PERICOLI, con informazione supplementare di pericolo EUH029 "A contatto con l'acqua libera un gas tossico"	10
Prodotti petroliferi e combustibili alternativi come definiti dalla Parte 2	500

¹ La presente nota è stata redatta tenendo conto che non vi è, in generale, corrispondenza biunivoca tra le precedenti e le attuali classificazioni di sostanze e miscele. Di conseguenza è stato utilizzato il principio della massima aderenza al criterio ispiratore della norma di Piano e, ove necessario, quello cautelativo e quello della significatività dei quantitativi di sostanze in relazione alle soglie riferite ai pericoli fisici.